

* I Consiglieri Comunali presenti erano tutti collegati in VIDEOCONFERENZA gestita dal programma “WEBEX MEETINGS” della Società “CISCO”

	Comune di San Colombano al Lambro 11079	14	30/04/2022
TASSA RIFIUTI (TARI) – DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE PER L'ANNO 2022			

ORIGINALE

Sessione Ordinaria – Prima Convocazione - Seduta Pubblica

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

L'anno duemilaventidue addi trenta del mese di Aprile alle ore 10:00 – in San Colombano al Lambro nella sede Municipale in seguito ad avviso scritto recapitato nelle forme di Legge si è riunito il Consiglio Comunale in Videoconferenza. Presiede, in presenza presso la sede comunale ma collegato in VIDEOCONFERENZA gestita dal programma “WEBEX MEETINGS” della Società “CISCO”, IL SINDACO Giovanni Cesari e partecipa, collegato in VIDEOCONFERENZA gestita dal programma “WEBEX MEETINGS” della Società “CISCO”, Il Segretario Comunale Reggente a scavalco **Dott. De Marco Pasquale Vittorio** il quale preliminarmente si accerta e dà atto che:

1) Risultano intervenuti:

Cognome e Nome	Presenza	Assenza
CESARI GIOVANNI	Si*	
GRANATA ALESSANDRO	Si*	
ANTONIETTI SOFIA MARIA	Si*	
GAZZOLA GIUSEPPINA	Si*	
CHIESA STEFANO	Si*	
STEFFENINI MARIO	Si*	
POLENGHI PAOLO ENRICO	Si*	
COLDANI DANIELE	Si*	
CREMONESI ROSALBA	Si*	
BIANCHI BATTISTA	Si*	
BRUSATI LORENZO	Si*	
STEFFENINI MAURO		AG
RIZZI CRISTIANA VIRGINIA ENRICA		AG

- 2) i Consiglieri Comunali ed il Segretario Comunale Reggente a scavalco sono comunque collegati in modalità AUDIO/VIDEO;
- 3) partecipano, in presenza presso la sede comunale, ma collegati in VIDEOCONFERENZA gestita dal programma “WEBEX MEETINGS” della Società “CISCO” il Vice Sindaco Giuseppina Gazzola e gli Assessori Comunali Alessandro Granata, Dott. Stefano Chiesa e Dott.ssa Sofia Maria Antonietti;

- 4) partecipa, in presenza presso la sede comunale, ma collegata in VIDEOCONFERENZA gestita dal programma "WEBEX MEETINGS" della Società "CISCO" il Responsabile del Servizio Finanziario Dott.ssa Roberta Polledri;
- 5) a tutti i componenti è stato trasmesso l'ordine del giorno ed il testo delle proposte deliberative.

In complesso si hanno i seguenti risultati:
Consiglieri presenti n. 11 - assenti n. 2

Il Signor Presidente, riconosciuta legale l'adunanza dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

Il Sindaco cede la parola alla Dott.ssa Polledri che illustra dettagliatamente la proposta di deliberazione.

Vengono illustrate le modalità determinazione delle tariffe della TARI.

Si specifica che nelle nuove tariffe TARI ci sarà un aumento della parte variabile (che dipende dal numero dei componenti del nucleo familiare) mentre la parte fissa (che dipende dal numero dei metri quadrati di ogni abitazione) subirà un contenimento.

Le prime due rate della TARI sono state elaborate sulla base delle tariffe dell'anno scorso anno mentre l'ultima rata (quella di dicembre) sarà elaborata (a conguaglio) sulla base delle nuove tariffe.

Le tariffe del 2022 non prevedono agevolazioni a favore delle famiglie o delle imprese.

Premesso che:

- l'art. 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 ha istituito, dal 1° gennaio 2014, la tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, quale componente dell'Imposta Unica Comunale (IUC);
- l'art.1, comma 738, della Legge 160 del 2019 ha abolito, con decorrenza dal 1° gennaio 2020, l'imposta unica comunale - facendo salva la disciplina della tassa sui rifiuti (TARI);
- che l'ente è dotato di un proprio Regolamento che disciplina la Tassa sui rifiuti (TARI), approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 39 del 5.9.2014 e da ultimo modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 31 del 26 giugno 2020 esecutiva;
- l'art. 1, comma 654, della Legge n. 27 dicembre 2013, n. 147, prescrive che, in ogni caso, deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente;
- l'art. 1, comma 527, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA), tra l'altro, le funzioni di regolazione in materia di predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio « *chi inquina paga* »;
- la deliberazione dell'ARERA n. 443 del 31/10/2019 e s.m.i. ha definito i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021;

- l'art. 8 del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 disciplina il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti;
- il comma 702 dell'art. 1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 fa salva la potestà regolamentare degli Enti Locali in materia di entrate prevista dall'art. 52 del D. Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446;

Richiamate:

- la deliberazione n. 363/2021/R/RIF del 03/08/2021 “Approvazione del Metodo Tariffario Rifiuti (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025”;
- la determinazione n.2/DRIF/2021 del 04/11/2021 “Approvazione degli schemi tipo degli atti costituenti la proposta tariffaria e delle modalità operative per la relativa trasmissione all'Autorità, nonché chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti approvata con deliberazione 363/2021/R/RIF (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025;

Richiamato in particolare l'art.7 della deliberazione ARERA n. 363/2021 e s.m.i., il quale disciplina la procedura di approvazione del Piano Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, prevedendo in particolare che il piano deve essere approvato in via definitiva da ARERA, dopo che l'Ente territorialmente competente ha assunto le pertinenti determinazioni;

Tenuto conto che nel territorio in cui opera il Comune di San Colombano al Lambro non è presente e operante l'Ente di Governo dell'ambito, previsto ai sensi della D.L. 13 agosto 2011, n. 138, convertito dalla Legge 14 settembre 2011, n. 148 e pertanto è il medesimo Comune di San Colombano al Lambro che svolge le funzioni di Ente territorialmente competente previste dalla deliberazione ARERA 363/2021;

Esaminato il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti predisposto dal soggetto gestore del servizio e la successiva integrazione operata dal Comune relativamente ai costi riferiti alle attività attinenti il servizio di gestione integrata dei rifiuti svolte direttamente dal Comune stesso;

Richiamata integralmente la delibera del Consiglio Comunale n 13 in data odierna, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato, secondo le regole del nuovo metodo tariffario definito da ARERA, il Piano Economico Finanziario 2022-2025, il quale espone per l'annualità 2022 un costo complessivo di €. 882.816,00 ed entrate tariffarie massime applicabili nel rispetto del limite di crescita pari ad € 836.369,00 e preso atto che l'Ente Territorialmente competente ha stabilito che non si rende necessario applicare l'istanza di superamento del limite alla crescita tariffaria previsto dal comma 4.6 del MTR-2, come dettagliatamente esposto nella Relazione di accompagnamento al Pef, allegata alla deliberazione di cui sopra, e dato atto che la differenza tra costi complessivi ed entrate massime applicabili nel rispetto dei limiti di crescita è perciò coperta con risorse derivanti dalla fiscalità generale dell'Ente e considerato che lo stesso sarà trasmesso ad ARERA per l'approvazione definitiva di competenza;

Considerato inoltre che il totale delle entrate tariffarie massime, pari ad € 836.369,00 (tetto previsto dall'art. 4, comma 6, delibera ARERA 363/2021 per l'anno 2022) ricomprende anche i seguenti importi:

- entrata MIUR a copertura costi servizio per scuole statali € 2.639,61;
- incassi da recupero evasione 2020 € 13.140,55,

e pertanto l'entrata da tariffa dovrà essere pari a € 820.589,00, di cui € 525.711,00 di parte variabile ed € 294.878,00 di parte fissa;

Tenuto conto che secondo quanto previsto dall'art. 7, comma 7.8, della deliberazione ARERA n. 363/2021, *“fino all'approvazione da parte dell'Autorità di cui al comma precedente, si applicano, quali prezzi massimi del servizio, quelli determinati dagli organi competenti ..”*;

Considerato che:

- l'art. 1, c. 169, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 prevede che gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno;
- l'art. 1, comma 683, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, prevede l'approvazione da parte del Consiglio comunale delle tariffe del tributo da applicare alle utenze domestiche e non domestiche per ciascun anno solare, definite nelle componenti della quota fissa e della quota variabile, con deliberazione da assumere, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, in conformità al Piano Finanziario relativo al servizio per l'anno medesimo;
- l'art.3, comma 5 sexiesdecies del decreto legge 30 dicembre 2021, n.228, convertito con modificazioni con la legge di conversione 25 febbraio 2022, n.15, ha previsto il differimento al 31 maggio 2022 del termine per la deliberazione del bilancio di previsione riferito al triennio 2022-2024 da parte degli enti locali;
- l'art.3, comma 5 quinquies del decreto legge 30 dicembre 2021, n.228, convertito con modificazioni con la legge di conversione 25 febbraio 2022, n.15, prevede che, a decorrere dal 2022, i comuni, in deroga alla disciplina vigente, possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno;
- l'art. 13, comma 15, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, come modificato dall'art. 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58 dispone che: *“A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360”*;
- l'art.13 comma 15 ter del suddetto decreto in base al quale le rate scadenti prima del 1° dicembre sono calcolate sulla base delle tariffe dell'anno precedente (2021) mentre le rate scadenti successivamente al 1° dicembre sono calcolate, a saldo, sulla base delle tariffe deliberate per l'anno 2022, con eventuale conguaglio sulle prime rate;
- l'art. 1, comma 666, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 conferma l'applicazione del Tributo Provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19 del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504;
- l'art. 19, comma 7, del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, come modificato dall'art. 38-bis del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, in base al quale la misura del tributo provinciale di cui al medesimo articolo è fissata, dal 1° gennaio 2020, al 5% del prelievo collegato al servizio rifiuti solidi urbani stabilito dal comune ai sensi delle leggi vigenti in materia, salvo diversa deliberazione da parte della provincia o della città metropolitana e per effetto del quale sono state modificate, dal 1° giugno 2020, le modalità di riversamento del tributo alla competente provincia/città metropolitana;

- il tributo provinciale sopra richiamato, commisurato alla superficie dei locali ed aree assoggettabili al tributo, è applicato nella misura percentuale deliberata dalla Provincia (o Città Metropolitana di Milano) sull'importo del tributo, nella misura del 5%;

RICHIAMATO inoltre il D.Lgs. 3 settembre 2020 n.116 con cui sono state introdotte importanti modifiche al D.Lgs 3 aprile 2006 n.152 cosiddetto Testo Unico dell'Ambiente (TUA) ed in particolare:

- o l'art. 183 con la definizione di "rifiuti urbani" uniformandola a quella comunitaria, facendo così venir meno i cosiddetti rifiuti assimilati;
- o l'art.184 con la classificazione dei rifiuti ed in particolare con la parziale modifica dell'elenco dei rifiuti speciali;
- o l'abrogazione della lett. g) del comma 2 dell'art.198 con il venir meno del potere dei comuni di regolamentare l'assimilazione per qualità e quantità dei rifiuti speciali;
- o l'art.238 comma 10 con l'esclusione della corresponsione della componente tariffaria, rapportata alla quantità dei rifiuti conferiti, per le utenze non domestiche che producono rifiuti urbani e li conferiscono al di fuori del servizio pubblico;

Dato atto inoltre che, ai sensi del decreto Sostegni 41/2021 convertito in legge 69/2021, le utenze non domestiche che intendano affidare al mercato i propri rifiuti urbani dovranno comunicarlo entro il 30 giugno di ogni anno, con efficacia dal 1° gennaio dell'anno successivo;

VISTO che, in conseguenza delle modifiche al decreto di cui sopra, le superfici relative alle attività classificate come "*Attività industriali con capannoni di produzione*", non essendo incluse nell'allegato L-quinques del TUA (Elenco delle attività che producono rifiuti urbani), non possono essere assoggettate alla tariffa;

VALUTATO comunque opportuno mantenere, in via transitoria anche per l'anno 2022, la tariffa per le superfici rientranti nell'attività 20 denominata "*Attività industriali con capannoni di produzione*" al fine di applicarla ai soggetti che continuano ad utilizzare il servizio pubblico;

CONSIDERATO inoltre che con l'istituzione del "Canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria" e del cosiddetto "canone mercatale" ai sensi dell'art. 1, commi da 838 a 845, della L. 27 dicembre 2019, n. 160, la tassa rifiuti giornaliera non è più dovuta in quanto assorbita dal medesimo canone;

RITENUTO, da ultimo, di confermare le scadenze già previste dal vigente Regolamento Comunale, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 39 del 5.9.2014 e da ultimo modificato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 31 del 26.06.2020, che al comma 3 art. 22 stabilisce che il tributo è versato annualmente in n. 3 rate aventi scadenza rispettivamente alla fine del mese di aprile e settembre a titolo di acconto ed alla fine del mese di dicembre a titolo di saldo;

Tutto ciò premesso,

RITENUTO di ripartire il totale dei costi fissi e variabili di cui al Piano Finanziario tra utenze domestiche e non domestiche come segue:

- 68% a carico delle utenze domestiche;
- 32% a carico delle utenze non domestiche;

PRESO ATTO dei coefficienti Ka, Kb, Kc e Kd, per la determinazione della quota fissa e variabile delle utenze domestiche e non domestiche, come stabiliti dalla tabella riportata nell'art. 4 dell'allegato 1 al D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158, applicati, in base all'area geografica di riferimento,

alla composizione del nucleo familiare e alla tipologia di attività, così per come riportati nell'allegato (**all. A**), parte integrante e sostanziale della presente delibera;

RITENUTO, pertanto, di approvare le tariffe TARI relative all'anno 2022, suddivise tra utenze domestiche e utenze non domestiche, come dettagliatamente indicate nell'allegato (**all.A**), parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

DATO ATTO che la variazione annuale tra il totale delle entrate tariffarie determinate con l'applicazione delle tariffe di cui sopra, per l'anno 2022, ed il totale delle entrate tariffarie computate per il 2021 rispetta il limite di crescita di cui all'art. 4 dell'allegato A alla deliberazione ARERA n. 363/2021, determinato come segue:

- tasso di inflazione programmata:	1,7% -
- coefficiente recupero della produttività:	0,1% +
- coefficiente QL	0,0% +
- coefficiente PG	0,0%
- coefficiente C116	0,00% =

Limite massimo di variazione annuale	1,6%
Crescita entrate 2022/2021	1,6%

Richiamato il comma 660 dell'art.1 della legge 147/2013 e l'art. 18 comma 7 del vigente Regolamento di applicazione del tributo, disciplinante le agevolazioni, ai sensi del cui disposto: *“Il Comune può deliberare ulteriori riduzioni e/o agevolazioni attraverso apposite autorizzazioni di spesa, la cui copertura finanziaria è assicurata mediante il ricorso a risorse derivanti dalla “fiscalità generale” dell’Ente”*;

Richiamata infine la Nota del 28.02.2014 n. 4033 del Ministero dell'Economia e delle Finanze Dipartimento delle Finanze, Direzione Federalismo Fiscale, relativa alle modalità di trasmissione telematica dei regolamenti e delle delibere di approvazione delle aliquote, nelle more dell'approvazione del decreto di cui al citato comma 15-bis, dell'art.13 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201 e s.m.i.;

VISTO per quanto concerne la regolarità tecnica l'allegato parere favorevole del Responsabile del Servizio Tributi ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000;

VISTO per quanto concerne la regolarità contabile l'allegato parere favorevole del Responsabile del Servizio Finanziario ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000;

VISTO il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;

VISTO lo Statuto comunale;

Con n. 9 voti favorevoli e n. 2 astenuti (Battista Bianchi “Insieme per San Colombano Lista Civica”, Brusati Lorenzo “Insieme più San Colombano”) palesemente resi;

DELIBERA

- 1) di prendere atto ed espressamente approvare formalmente ed integralmente le premesse, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- 2) di dare e prendere atto del Piano Finanziario e dei documenti ad esso allegati, approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 13 dichiarata immediatamente eseguibile, in data odierna;

- 3) di dare e prendere atto che, con la deliberazione di cui al punto precedente, l'Ente Territorialmente competente ha stabilito che non si rende necessario applicare l'istanza di superamento del limite alla crescita tariffaria previsto dal comma 4.6 del MTR-2, e che pertanto la differenza tra costi complessivi ed entrate massime applicabili nel rispetto dei limiti di crescita è coperta con risorse derivanti dalla fiscalità generale dell'Ente;
- 4) di approvare le tariffe della Tassa sui Rifiuti (TARI) relative all'anno 2022 ed i coefficienti Ka, Kb, Kc e Kd applicati, quali risultano dal prospetto allegato al presente atto, di cui formano parte integrante e sostanziale (allegato A);
- 5) di dare atto che alle tariffe TARI deve essere sommato il tributo provinciale per la tutela e la protezione ambientale, determinato dalla Città Metropolitana di Milano, nella misura del 5%;
- 6) di confermare che il tributo è versato annualmente in n. 3 rate aventi scadenza rispettivamente alla fine del mese di aprile e settembre a titolo di acconto ed alla fine del mese di dicembre a titolo di saldo, ai sensi del comma 3 art. 22 del vigente Regolamento Comunale per la disciplina della Tari;
- 7) di provvedere ad inviare per via telematica, mediante inserimento della presente deliberazione nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la successiva pubblicazione sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia, come previsto dall'art. 1, comma 767, della Legge 160/2019;
- 8) di provvedere ad inviare, entro 30 giorni dall'adozione, ai sensi dell'art. 7 della deliberazione ARERA n. 363/2021, il presente atto ad Arera, nei modi stabiliti dalla stessa Autorità;

Successivamente

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto l'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000,

Con n. 9 voti favorevoli e n. 2 astenuti (Battista Bianchi "Insieme per San Colombano Lista Civica", Brusati Lorenzo "Insieme più San Colombano") palesemente resi;

D E L I B E R A

di rendere il presente atto immediatamente eseguibile.

Allegati: allegato A: tariffe Tari 2022 Utenze Domestiche e Utenze non domestiche

IL SINDACO
(Giovanni Cesari)

Il Segretario Comunale Reggente a scavalco
(Dott. De Marco Pasquale Vittorio)